Allegato 1

COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE NEL CIMITERO COMUNALE

APPROVATO CON

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 06.03.2015

MODIFICATO CON

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 06.08.2021

Art. 1 – Assunzione del servizio

Il Comune di Pioraco assume diritto di privativa ai sensi del R.D. 15 Ottobre 1925 n°2578, il servizio di illuminazione votiva delle tombe nel cimitero civico.

Art. 2 – Gestione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva sarà svolto con mezzi e proprio personale dal Comune di Pioraco.

Art. 3 – Carattere del servizio

L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 4 – Domanda di utenza

Per ottenere l'utilizzazione del servizio l'interessato dovrà presentare apposita domanda al Comune di Pioraco.

Art. 5 – Versamento diritti di allacciamento

In caso di accoglimento della domanda il concessionario comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di allacciamento delle spese e diritti di concessione, di fornitura lampade nonché il canone di utenza annuale da versare.

Art. 6 – Esecuzione dei lavori di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Pioraco con personale e materiale propri.

Art. 7 – Riserva di concessione di allacciamento

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazione non siano percorsi dalla rete di distribuzione, il Concessionario è obbligato ad estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Art. 8 – Attivazione dell'utenza

I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al porta lampade del sepolcro da illuminare.

Ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti, ecc. per la sistemazione di lampade secondo il desiderio dei richiedenti sono eseguiti dal personale addetto a completo carico degli utenti.

Art. 9 – Durata della utenza

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.

Art. 10 - Proroga tacita dell'utenza

Il servizio si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta, da presentarsi all'Ufficio Protocollo, entro il 30 novembre.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 – Pagamenti dei canoni

Il servizio viene offerto previo pagamento di un corrispettivo annuo, sulla base del tariffario stabilito annualmente dall'Organo esecutivo. A tal fine verrà inviato al domicilio degli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.

l corrispettivo annuo comprende le spese di manutenzione, il ricambio delle lampadine ed il consumo di energia elettrica.

Art. 12 - Omesso pagamento

L'Ufficio competente, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata e procede all'emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termino perentorio indicato nella richiesta, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete.

Art. 13 - Riallaccio alla rete

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata debba essere ripristinata, necessita effettuare una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 14 - Variazioni dell'utenza

1) Le variazioni dell'utenza possono riguardare:

- l'indirizzo al quale inviare l'avviso di pagamento;
- il nominativo dell'intestatario dell'utenze;

2)Le variazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate all'Ufficio Protocollo.

3)Gli avvisi respinti al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo alla interruzione del servizio.

Art. 15 – Sospensione temporanea del servizio

Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.

Il Comune disporrà di adeguata sorveglianza affinché le lampade non rimangano spente, ma in ogni caso nessuna responsabilità nei casi di cui al comma precedente può derivare al concessionario per il fatto che le lampade votive rimangano spente.

Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 16 – Divieto di manomissione degli impianti

E' severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal concessionario ovvero modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma della legge penale.

Art. 17 – Tariffe

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo esecutivo tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 18 – Norma finale

A cadenza annuale, l'Ufficio competente provvederà al censimento di tutte le utenze in atto ed alla eventuale richiesta di regolarizzazione mediante il versamento del canone annuo.

Le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione ed abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.